



**STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO**  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 31 gennaio 2022

**Circolare n. 03/2022**

**Oggetto: Decreto Sostegni-ter.**

Gentile cliente,

è stato pubblicato il 27 gennaio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 il D.L.4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), riteniamo utile riassumerLe di seguito le principali novità:

**Art. 1 Misure di sostegno per le attività chiuse**

Viene riconosciuta una sospensione dei termini di pagamento per i soggetti che svolgono attività vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 (sale da ballo, discoteche, etc.); tale sospensione opera per:

- 1) Ritenute alla fonte e relative trattenute all'addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di gennaio 2022;
- 2) Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022;

Per questi, i versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2022.

**Art. 2 Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**

È istituito un fondo per la concessione di contributi a fondo perduto per le imprese che svolgono prevalentemente attività di commercio al dettaglio. Al fine di poter usufruire di tale credito è necessario presentare i seguenti requisiti:

- 1) Ammontare di ricavi del 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- 2) Riduzione dei ricavi del 2021 rispetto al 2019 almeno pari al 30%.

Il contributo è calcolato come segue:

- A) 60% per soggetti con ricavi 2019 minori o uguali a 400.000 euro;
- B) 50% per soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- C) 40% per soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 milione e 2 milioni di euro.

Le modalità ed i termini di presentazione saranno indicati da un provvedimento del Ministero dello Sviluppo economico.

**Art. 3 c.1 Contributi per i settori dell'intrattenimento e wedding**

Sono stanziati 40 milioni di euro da destinare alle imprese che svolgono prevalentemente attività identificate dai seguenti codici Ateco: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2; che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 40% rispetto al 2019.

**Art. 3 c.3 Credito d'imposta per le rimanenze finali di magazzino per i settori moda, tessile e degli accessori**

Per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 è riconosciuto un credito d'imposta per i settori moda, tessile, calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici Ateco: 47.51, 47.71, 47.72.

**Art. 5 Credito d'imposta locazioni per il settore turistico**

Il credito d'imposta locazioni (pari al 60%) è riconosciuto alle imprese del settore turistico, anche con riferimento ai canoni versati relativi a gennaio, febbraio e marzo 2022.

Tale credito spetta a condizione che tali imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 almeno pari al 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Tuttavia, l'efficacia di questo intervento è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **Art. 9 Aiuti al settore sportivo**

Per la quota eccedente 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla transazione ecologica, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 (dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e fino 30 giugno 2026 su prenotazione) è riconosciuto per il 5% del costo, fino al limite massimo di costi ammissibili di 50 milioni di euro.

### **Art. 15 Credito d'imposta a favore di imprese energivore**

Per le imprese che hanno un forte consumo di energia elettrica (D.M. 21/12/2017) i cui costi per kWh, nel quarto trimestre 2021, hanno subito un incremento maggiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese energetiche sostenute nel primo trimestre del 2022.

### **Art. 28 Blocco alle successive cessioni dei crediti d'imposta**

Per tutte le detrazioni edilizie per cui sono concessi lo sconto in fattura e la cessione del credito, è prevista la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto); dal 27 gennaio, infatti, nel caso dello sconto in fattura, il fornitore potrà cedere il credito a qualsiasi soggetto, il quale non potrà successivamente cederlo ad altri; nel caso di cessione del credito, non può esservi una successiva cessione. Viene anche esclusa la successiva cessione per:

- 1) credito d'imposta per canoni di locazione;
- 2) credito d'imposta per sanificazione;
- 3) credito d'imposta per adeguamento dei locali di lavoro;
- 4) credito d'imposta per botteghe e negozi.

Inoltre, per i crediti che al 07 febbraio 2022 sono stati oggetto delle opzioni ex artt. 121-122 D.L. 34/2020, possono essere oggetto solo di un'ulteriore cessione ad altri soggetti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO